

CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA ROMANIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

La Repubblica di San Marino e la Romania, qui di seguito gli "Stati Contraenti", desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e rafforzare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel quadro di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
SOGGETTI CONSIDERATI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o dei suoi enti locali o unità territoriali amministrative, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
 - a) per quanto concerne San Marino:

l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:
 - (i) sulle persone fisiche;
 - (ii) sulle società e le imprese individuali;

(qui di seguito indicate quali “imposta sammarinese”);

- b) per quanto concerne la Romania:
 - (i) l'imposta sul reddito;
 - (ii) l'imposta sugli utili d'impresa;(qui di seguito indicate quali “imposta romena”).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - a) il termine “San Marino” designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani ed ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale ;
 - b) il termine “Romania” designa il territorio della Romania, ivi comprese le acque territoriali e lo spazio aereo soprastante il territorio nazionale e le acque territoriali su cui la Romania esercita sovranità, nonché la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui la Romania, conformemente al proprio diritto e alle norme e principi del diritto internazionale, esercita diritti sovrani e giurisdizione;
 - c) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l'altro Stato Contraente” designano, come il contesto richiede, San Marino o la Romania;
 - d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
 - e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - f) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell'altro Stato Contraente” designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
 - g) l'espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di

una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;

- h) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
- i) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze;
 - (ii) per quanto concerne la Romania, il Ministero della Finanza Pubblica.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni suo ente locale o unità territoriale amministrativa. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio;
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile

organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, o ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha e abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, e ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione

della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché:

- a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Articolo 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da un società di persone) che detiene direttamente almeno il 50 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
 - b) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da un società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
 - c) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno

che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato..
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 3 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se il percettore e beneficiario effettivo è il Governo dell'altro Stato Contraente, un suo ente locale o unità territoriale amministrativa, o un'agenzia, banca o istituto di detto Governo, ente locale o unità territoriale amministrativa, o se i crediti di un residente dell'altro Stato Contraente sono garantiti, assicurati o finanziati da un istituto finanziario di cui il Governo dell'altro Stato Contraente detiene l'intera proprietà.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine "interessi", tuttavia, non comprende i redditi di cui all'Articolo 10. Ai fini del presente Articolo le penalità di mora non costituiscono interessi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si

ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 3 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione o base fissa (da sola od in uno con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente

in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili percepiti da un residente di uno Stato Contraente, derivanti dall'alienazione di azioni di una società, di cui oltre il 50 per cento del valore deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Qualora disponga di tale base fissa, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "professione indipendente" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili e revisori dei conti.

Articolo 15

LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o organo simile di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi ritratti dalle prestazioni di cui al paragrafo 1

nel quadro di scambi culturali o sportivi concordati dai Governi degli Stati Contraenti ed effettuate per scopi diversi da quelli di lucro sono esenti da imposta nello Stato Contraente in cui le prestazioni sono effettuate.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i pagamenti corrisposti conformemente alla legislazione in materia di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato .

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da un suo ente locale o unità territoriale amministrativa a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente o unità, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da un suo ente locale o unità territoriale amministrativa, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente o unità, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale o unità territoriale amministrativa.

Articolo 20

PROFESSORI E RICERCATORI

1. Un professore o ricercatore che soggiorna temporaneamente in uno Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima del suo soggiorno, un residente dell'altro Stato Contraente, è esente nel primo Stato Contraente da imposta sulle remunerazioni derivanti da dette attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di attività di ricerca qualora tali attività siano condotte non nell'interesse pubblico, bensì a vantaggio privato di una o più persone specifiche.

Articolo 21

STUDENTI E APPRENDISTI

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni

immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Art. 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o da beni mobili relativi a una base fissa che un residente di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata conformemente ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. A San Marino:

a) Se un residente di San Marino ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere assoggettati a imposizione in Romania, San Marino accorda:

(i) quale deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito pagata in Romania;

(ii) quale deduzione dall'imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio pagata in Romania.

Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettato ad imposizione in Romania.

b) Qualora, conformemente a qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ricavati o il patrimonio posseduto da un residente di San Marino siano esenti da imposte a San Marino, San Marino può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.

3. In Romania:

Se un residente della Romania ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere assoggettati a imposizione a San Marino, la Romania accorda:

(i) quale deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito pagata a San Marino;

(ii) quale deduzione dall'imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio pagata a San Marino.

Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettato ad imposizione a San Marino.

Articolo 25
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 7 dell'Articolo 11, o paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle imposte considerate dalla presente Convenzione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od

autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con cui ciascuno Stato Contraente comunica all'altro l'avvenuto espletamento delle formalità interne necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni della Convenzione avranno effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi riscossi a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore; e

- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio versate a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 30
DENUNCIA

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione non prima che siano passati cinque anni dalla sua entrata in vigore, attraverso i canali diplomatici, dando notifica di denuncia almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi riscossi a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, versate a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice esemplare a *San Marino*....., il *23 Maggio 2007*....., nelle lingue italiana, rumena e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER
LA ROMANIA



PROTOCOLLO

alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Al momento della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, sono state convenute le seguenti disposizioni che sono parte integrante della presente Convenzione.

Resta inteso che:

1. Le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, il quale stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004.
2. Con riguardo al paragrafo 1, lettera e) dell'Articolo 3, a San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini fiscali quando e solo nella misura in cui detto trust è soggetto all'imposta sul reddito sammarinese.
3. Con riguardo al paragrafo 2 dell'Articolo 5, una "stabile organizzazione" può comprendere un server.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a *San Marino*....., il *23 Maggio 2007*....., nelle lingue italiana, rumena e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER
LA ROMANIA

